

(N. 815)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1950

### Riordinamento del casellario giudiziale.

ONOREVOLI SENATORI.

## I.

1. I casellari giudiziali, in conseguenza dell'enorme aumento del materiale che vi affluisce e vi viene conservato, si trovano attualmente in gravissime difficoltà, sì da costituire una delle fonti di maggiore preoccupazione per l'amministrazione della giustizia.

Per il Codice di procedura penale del 1913, che aveva in sostanza seguito le linee della fondamentale riforma del 1902, il funzionamento del casellario era molto più agile e spedito, essendo previsto, fra l'altro, oltre al limite di 80 anni per l'eliminazione di tutte le iscrizioni, un provvido sistema di graduale eliminazione per decorso del tempo in rapporto a talune iscrizioni (proscioglimenti da delitti o da contravvenzioni, condanne per contravvenzioni). L'immissione delle nuove schede veniva così neutralizzata dalle periodiche eliminazioni, evitandosi l'eccessivo accumularsi di materiale.

Il legislatore del 1930, invece, nell'intento di formare una completa biografia dell'indi-

viduo dal punto di vista penale, non solo ampliò la sfera delle iscrizioni, in relazione a nuovi elementi, fra i quali specialmente le misure di sicurezza, ma abbandonò pure il sistema di graduale eliminazioni, stabilendo che l'eliminazione può farsi solo alla notizia ufficiale della morte dell'iscritto, ovvero al raggiungimento dell'età di 90 anni.

Tale rigido sistema, congiunto ad una grave crescente ed irreparabile insufficienza di mezzi, ha portato cogli anni negli uffici del casellario una tale congestione, da compromettere notevolmente proprio quel risultato che si sperava di conseguire: la completa ricostruzione della personalità. Mentre (vedi alligato prospetto, compilato in base a dati desunti nell'Istituto centrale di Statistica) nel 1931 il contenuto dei casellari si aggirava sui 14 milioni di schede, neutralizzandosi l'afflusso con le eliminazioni, attualmente esso è di circa 33 milioni, perchè ogni anno si immettono circa 1.100.000 schede (delle quali 400 mila concernenti proscioglimenti da delitti e circa 560 mila condanne e proscioglimenti per contravvenzioni), senza che all'immissione

corrispondano apprezzabili eliminazioni. L'ingente numero di schede ancora da incasellare, per deficienza di locali e di personale (nel solo casellario di Napoli circa un milione di schede giacciono accantonate, in attesa di locali e di caselle che mancano), gli inevitabili errori nella collocazione e nelle ricerche per la grave congestione di materiale, la necessità di adibire al servizio personale avventizio e spesso di altre Amministrazioni per potere far fronte alle molteplici esigenze, hanno gravemente inciso sulla regolarità del servizio, determinando gravissimi inconvenienti e continue pressanti richieste di nuovo personale, che molto spesso rimangono inesaudite per la impossibilità di provvedere.

2. La situazione, sempre più aggravantesi, se si considerano le delicatissime funzioni alle quali il Casellario adempie sia nella giustizia penale che in altri campi, va affrontata con risolutezza e senza indugi, ed il rimedio, nell'impossibilità di adeguati mezzi, altro non può essere che quello di semplificare l'ordinamento, provvedendo con legge apposita, prima che possa essere attuata la riforma del Codice di procedura penale, la cui elaborazione occuperà inevitabilmente ancora del tempo.

Tale semplificazione, col presente progetto, si consegue in duplice modo: escludendo, anzitutto, dall'iscrizione quei provvedimenti che non presentano apprezzabile utilità per la ricostruzione della personalità, ripristinando in secondo luogo, in parte e con appositi limiti, il sistema di gradualità eliminazioni per decorso di tempo.

3. Il rigido e dogmatico criterio al quale si è ispirato il legislatore del 1930 nel prescrivere la registrazione indistinta di tutti i precedenti penali e la loro conservazione, senza alcuna eccezione, fino alla notizia ufficiale della morte dell'iscritto od all'età di 90 anni, non sempre può dirsi giustificato.

Vi sono infatti decisioni che, per il loro contenuto completamente liberatorio o per il dubbio valore sintomatico, possono essere escluse dalla registrazione senza che la funzione del casellario ne venga alterata. Del pari il decorso del tempo, congiunto all'assenza di ogni altro precedente a carico della medesima persona, può contribuire a porre in serio dubbio l'utilità della ulteriore conservazione di talune iscrizioni.

Nè tale soluzione può incidere sulle esigenze relative alla statistica od agli studi sul fenomeno criminale. Dati sulla criminalità vengono dall'Ufficio centrale di statistica solo in parte desunti dal Casellario centrale, ossia per le sole sentenze di condanna per delitti preveduti dai Codici: le sole per le quali, in virtù di una disposizione transitoria tuttora vigente (articolo 41 regio decreto 28 giugno 1931, n. 778), è prescritta la formazione del secondo esemplare della scheda destinato al detto Casellario. Gli altri dati affluiscono al detto Istituto direttamente dagli uffici giudiziari a mezzo di prospetti periodici.

## II.

4. Per quanto riguarda l'obbligo della iscrizione, anzitutto, non può disconoscersi l'irrelevanza, agli effetti della valutazione della personalità, delle sentenze di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, ovvero perchè il fatto non costituisce reato (salvo i casi in cui possa essere applicata una misura di sicurezza). Anzi, dal momento che un giudiziale accertamento ha riconosciuto l'innocenza dell'incolpato, o ha escluso l'antigiuridicità della sua condotta, il relativo precedente giudiziario non può valere agli effetti dall'articolo 133, cpv. I, n. 2, Codice penale, nè ad altri effetti e quindi esula ogni legittimo motivo perchè se ne prenda nota nel casellario.

Già in precedenza il regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, nell'intento di contribuire alla semplificazione dei servizi giudiziari, escluse per tali decisioni l'obbligo della registrazione, mentre la legislazione del 1902 lo aveva stabilito soltanto a fini statistici per i quali, come si è detto, ora funzionano altri mezzi. Soltanto nei casi in cui si applichi una misura di sicurezza l'iscrizione si rende necessaria, come nella ipotesi prevista dall'articolo 49, cpv. I, Codice penale (tentativo impossibile per indoneità dell'azione o per inesistenza dell'oggetto), o in quelle prevedute dall'articolo 115 Codice penale (istigazione e accordo per commettere un delitto).

5. Altra categoria di decisioni che vengono escluse dalla iscrizione è quella delle sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via ammi-

nistrativa. Si tratta, invero, di reati di lievissima entità, il cui valore sintomatico è molto dubbio e che non forniscono utili elementi per la ricostruzione della personalità dal punto di vista penale.

A parte ciò, si vuole altresì eliminare, con la presente innovazione, l'attuale disparità di trattamento tra la categoria di contravventori che addiventano alla conciliazione amministrativa e quella dei contravventori che, per mancanza di mezzi o per errata opinione sulla anti giuridicità della propria condotta, si assoggettano al giudizio del magistrato.

Tale criterio, adottato da molte legislazioni straniere, venne già accolto dal citato regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, per le condanne concernenti contravvenzioni ai regolamenti municipali.

La Commissione per la riforma del Codice di procedura penale, al cui esame fu sottoposto lo schema del presente disegno di legge, a maggioranza di voti, propose l'estensione della esclusione alle sentenze ed ai decreti di condanna relativi a contravvenzioni per le quali è ammessa l'oblazione. Però, con fondamento si osservò in contrario che, avendo l'articolo 7 decreto-legge luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679, abolito il limite massimo di punibilità (lire 10.000 di ammenda) già stabilito dall'articolo 162 Codice penale per la ammissibilità della oblazione, la proposta estensione comprenderebbe *tutte* le contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Una tale soluzione non è accettabile, in quanto, mentre le contravvenzioni conciliabili in via amministrativa sono di lievissima entità, previste per lo più nei regolamenti di polizia urbana, tutte le altre, numerosissime e previste nel Codice penale ed in molteplici leggi speciali a tutela spesso di importanti beni giuridici (quali, ad esempio, l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica e privata), assumono non raramente una entità giuridica tale da incidere notevolmente sulla personalità del contravventore. E quindi sarebbe un errore non prenderne nota nel Casellario ai fini di una pronta e sicura cognizione di tale personalità. Senza dire che, in tale caso, verrebbe meno uno degli stimoli più efficaci ad avvalersi della oblazione (il progetto — come si vedrà — esclude dalla iscrizione tutte le sentenze di

proscioglimento, con qualsiasi formula, da contravvenzioni punibili con la sola ammenda); il che sarebbe in contrasto con l'attuale tendenza legislativa ad un maggiore potenziamento di tale istituto, resa manifesta dal su citato articolo 7 decreto-legge luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679 (riprodotto nell'articolo 64 del progetto del nuovo Codice penale, con una ulteriore modificazione —: riduzione da un terzo ad un quinto del massimo dell'ammenda edittale — e con una precisazione —: possibilità che il relativo pagamento avvenga prima della apertura del dibattimento, *anche a seguito di decreto di condanna poi impugnato* —, le quali mirano a rendere ancora più operante l'istituto stesso).

6. Come si è accennato, sono escluse in tutti i casi dalla iscrizione le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda.

La limitata entità di tali contravvenzioni, se consiglia di mantenere la iscrizione in caso di condanna, non per questo induce a non abolirla in caso di proscioglimento sia pure con formula dubitativa. Il dubbio sulla responsabilità, posto in relazione alla scarsa rilevanza della ipotetica infrazione, non può incidere, dal punto di vista penale, sulla personalità del supposto contravventore.

7. L'articolo 1 del Progetto modifica nei sensi suddetti l'articolo 604 del Codice di procedura penale. Inoltre il n. 3 di quest'ultimo articolo, relativo alla materia commerciale, viene modificato nel senso che al termine « *commerciante* » è sostituito quello di « *imprenditore* », rispondente alla nuova terminologia, e vengono soppresse le parole « *o considerato* » (*fallito*), che si riferivano al « *piccolo commerciante* » (articolo 39 legge 24 maggio 1903, n. 197), oggi « *piccolo imprenditore* », non più soggetto alle disposizioni sul fallimento (articolo 1 testo sulla disciplina del fallimento, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

8. Non si è ritenuto di aggiungere altre esclusioni. Tuttavia si fa presente che, nella elaborazione dello schema, la Commissione per la riforma del Codice di procedura penale esaminò il quesito se, a seguito del movimento determinatosi da tempo in relazione alle sentenze di non doversi procedere per amnistia;

sia opportuno o meno estendere a tali sentenze la esclusione della iscrizione nel casellario al fine di evitare che imputati eventualmente innocenti rimangano danneggiati, con la iscrizione, dal sopravvenire della causa estintiva, la quale, operando al momento stesso in cui interviene (articolo 183 Codice penale), preclude l'ulteriore svolgimento del processo probatorio dal quale sarebbe potuta scaturire la prova liberatoria. E, con riferimento all'articolo 152 Codice procedura penale si delineano due tendenze: una per la totale indistinta abolizione delle iscrizioni; l'altra per il mantenimento delle iscrizioni limitatamente alle sentenze pronunziate in giudizio dopo esaurita l'orale assunzione delle prove (articolo 468 Codice procedura penale), ossia a quelle sole sentenze che, benchè esauriti tutti i mezzi di prova, non definiscano il procedimento con formula liberatoria nel merito come prescrive il suddetto articolo 152.

9. Per quanto riguarda le eliminazioni, anzitutto si riporta all'età di ottant'anni il limite per l'eliminazione di tutte le schede, non apparendo giustificata l'elevazione a 90 anni voluta dal legislatore del 1930. La grande maggioranza degli uomini non vive oltre l'età di 80 anni; comunque le statistiche penali dimostrano che i casi di ultra ottantenni che delinquono sono del tutto eccezionali. Adottare un termine più elevato, per comprendervi eventualità così eccezionali e trascurabili, non sembra cosa saggia ed utile.

10. In secondo luogo, per il regolare funzionamento del Casellario viene ripristinato, sia pure in parte e con opportune cautele, il sistema di graduali eliminazioni delle schede per decorso del tempo, in modo da temperare la rigidità del principio della conservazione di tutte le iscrizioni sino alla morte od alla più tarda età dell'iscritto.

Il sistema di eliminazioni adottate nella legislazione del 1902 e nel Codice del 1913 fornì buona prova, assicurando stabile equilibrio nel funzionamento del Casellario. Così sull'esempio della precedente legislazione, è ammessa l'eliminazione delle iscrizioni relative a sentenze di proscioglimento, dopo dieci anni dal passaggio in giudicato, se relative a delitti, e dopo 5 anni, se relative a contravvenzioni. Tali decisioni forniscono un

indice tutt'altro che sicuro ai fini della valutazione della personalità dal punto di vista penale e non sembra utile conservarne la iscrizione nel Casellario per tutta la vita della persona.

Inoltre, in considerazione della minima entità del reato, è ammessa l'eliminazione delle iscrizioni relative a sentenze di condanna per contravvenzioni, limitatamente ai casi nei quali sia stata inflitta la pena dell'ammenda, dopo trascorso un periodo di dieci anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta.

Così limitate, queste eliminazioni non sembrano possano determinare inconvenienti degni di rilievo nei confronti del sistema penale o di altre materie. Tuttavia opportunamente vengono subordinate alla condizione che nei confronti della medesima persona, a cui si riferiscono, non sussistano altre iscrizioni in materia penale, sia che consistano in sentenze di condanna, che in sentenze di proscioglimento. In tal caso infatti la decisione, sia pure di proscioglimento, può acquistare ben altro valore ai fini della ricostruzione della personalità.

Per i provvedimenti, poi, che dispongono anche l'applicazione di misure di sicurezza, si stabilisce che i termini per l'eliminazione decorrono dal giorno della revoca della misura di sicurezza.

11. Le innovazioni delle quali si dà ragione nei precedenti paragrafi 9, 10 e 11, formano oggetto dell'articolo 2 del Progetto, dal quale rimane modificato l'articolo 605 del Codice di procedura penale.

12. In conseguenza della modificazione dell'articolo 604 del Codice di procedura penale viene modificato, con l'articolo 3 del Progetto, l'articolo 606 del Codice stesso, in quanto non ha più ragione di essere la eccezione del secondo comma circa « *le sentenze di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso* », dal momento che ne viene abolita la iscrizione nel casellario e col successivo articolo 4 del Progetto si dispone, in via transitoria, la eliminazione delle relative iscrizioni esistenti nel giorno in cui la nuova legge entrerà in vigore.

13. Coll'or cennata norma transitoria, allo scopo di evitare disparità di trattamento, si dispone la eliminazione delle schede attual-

mente esistenti e relative a decisioni per le quali, secondo il nuovo ordinamento, viene esclusa la iscrizione. Così, tenuto conto anche delle schede che, ai sensi dell'articolo 2, alla entrata in vigore della nuova legge saranno eliminate per maturati periodi di conservazione, i Casellari si alleggeriranno immediatamente di un complesso di circa 18.830.000 schede e la loro consistenza verrà a risultare, presuntivamente, di 13.500.000 schede corrispondente press'a poco a quella del 1931. (Ved. Prospetto allegato).

14. Inoltre, come si rileva dal prospetto alligato, è da prevedere che le annuali eliminazioni neutralizzeranno le nuove immissioni, cosicchè la consistenza numerica delle schede rimarrà nel tempo, pressochè costante ed il

servizio del Casellario avrà definitiva normalizzazione, non senza notevole economia di personale.

15. Con l'ultima disposizione del progetto (articolo 5) si rinvia in sede di regolamento la emanazione delle norme per l'attuazione della legge, con le quali, non solo si dovranno modificare talune disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, ma si dovrà altresì provvedere alla pratica attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, n. 1, lettere *a)* e *b)* e dell'articolo 4, per quanto riguarda le sentenze o decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punibili con la sola ammenda.

ALLEGATO.

**PROSPETTO NUMERICO DELLE SCHEDE DEI CASELLARI GIUDIZIALI****N. 1.**

NUMERO APPROSSIMATIVO DELLE SCHEDE CHE VENGONO ATTUALMENTE INSERITE  
OGNI ANNO NEI CASELLARI GIUDIZIALI.

1. Condannati per delitto . . . . .	150.000
2. Prosciolti da delitto . . . . .	400.000
3. Condannati per contravvenzione . . . . .	360.000
4. Prosciolti da contravvenzione . . . . .	200.000
	Totale . . . . .
	1.110.000

**N. 2.**

NUMERO APPROSSIMATIVO DELLE SCHEDE CONSERVATE, COMPLESSIVAMENTE,  
NEI CASELLARI GIUDIZIALI NEGLI ANNI 1931 E 1949.

	Anno 1931	Anno 1949
1. Condannati per delitto . . . . .	6.750.000	8.250.000
2. Prosciolti da delitto . . . . .	4.000.000	11.200.000
3. Condannati per contravvenzione . . . . .	1.800.000	8.280.000
4. Prosciolti da contravvenzione . . . . .	1.000.000	4.600.000
	13.550.000	32.330.000
	13.550.000	32.330.000

**N. 3.**

NUMERO APPROSSIMATIVO DELLE SCHEDE CHE VERREBBERO ELIMINATE  
IN BASE ALLA PROGETTATA RIFORMA.

A) Per abolizione dell'iscrizione:

1. Schede di proscioglimento da delitto con formula piena . . .	2.800.000
2. Schede di proscioglimento con formula piena da contravvenzione punibile con l'arresto . . . . .	230.000
3. Schede di proscioglimento con qualunque formula da contravvenzione punibile con la sola ammenda . . . . .	3.680.000
	Totale . . . . .
	6.710.000

B) Per decorso del tempo prescritto per la conservazione della scheda:

1. Schede di proscioglimento da delitto, non con formula piena, dopo dieci anni . . . . .	5.400.000
2. Schede di condanna per contravvenzione dopo dieci anni . . . . .	4.680.000
3. Altre schede di proscioglimento da contravvenzione dopo cinque anni . . . . .	132.000
4. Schede da eliminare per compiuto ottantesimo anno di età dell'individuo, escluso quelle per cui era inutile procedere al calcolo in riferimento all'età perchè rientrati in una delle categorie di eliminazione sopra enunciate . . . . .	1.908.000
Totale . . . . .	<u>12.120.000</u>
Totale A + B . . . . .	<u><u>18.830.000</u></u>

#### N. 4.

NUMERO PRESUNTIVO DELLE SCHEDE CHE SAREBBERO COMPLESSIVAMENTE CONSERVATE NEI CASELLARI DOPO EFFETTUATE LE ELIMINAZIONI DI CUI SOPRA.

1. Condannati per delitto . . . . .	6.750.000
2. Prosciolti da delitto . . . . .	3.000.000
3. Condannati per contravvenzione . . . . .	3.600.000
4. Prosciolti da contravvenzione . . . . .	150.000
Totale . . . . .	<u><u>13.500.000</u></u>

#### N. 5.

NUMERO PRESUNTIVO DELLE SCHEDE CHE VERREBBERO ANNUALMENTE INSERITE NEI CASELLARI E NUMERO DI QUELLE CHE VERREBBERO ELIMINATE DAGLI STESSI, PER DECORSO DEL TEMPO PRESCRITTO, DOPO EFFETTUATA LA RIFORMA.

	Inserite	Eliminate
1. Condannati per delitto. . . . .	150.000	150.000
2. Prosciolti da delitto. . . . .	300.000	300.000
3. Condannati per contravvenzione . . . . .	360.000	360.000
4. Prosciolti da contravvenzione . . . . .	30.000	30.000
Totale . . . . .	<u><u>840.000</u></u>	<u><u>840.000</u></u>

## CALCOLO DELLE SCHEDE CONSERVATE NEI CASELLARI

*Note aggiunte ai prospetti statistici per delucidare il metodo seguito nel conteggio del numero presunto delle schede.*

### AVVERTENZA

Di solito, se si ripartisce un gruppo di individui per classi di età, si osserva che il numero maggiore si addensa nelle età più giovanili e che tale numero decresce a mano a mano che dagli anni dell'infanzia o dell'adolescenza si passa a quelli della maturità e della vecchiaia.

Nel nostro caso ciò non si verifica. Ogni anno vengono inserite nei casellari schede di individui di varie età, individui che, prima o poi, giungono a morte. Ma la notizia della morte non perviene quasi mai ai casellari, sicché le loro schede vengono tuttavia mantenute al loro posto, come se tali individui continuassero una vita fittizia.

Pertanto, nelle valutazioni dei dati statistici esposti nei prospetti, si è accolta l'ipotesi che le varie classi di età siano tutte formate da eguale numero di individui.

### PROSPETTO N. 1 - SCHEDE ATTUALMENTE INSERITE OGNI ANNO.

1. *Condannati per delitto.* — Sono stati raffrontati per una lunga serie di anni i dati che figurano nei volumi di statistica penale e di statistica criminale. Si è concluso che il numero medio dei condannati per delitto è di circa 150.000 all'anno.

2. *Prosciolti da delitto.* — Dai predetti volumi risulta che ogni anno sono prosciolti da reato circa 600.000 individui. Di essi presumibilmente i due terzi, ossia 400.000 individui, erano imputati di delitto.

3. *Condannati per contravvenzione.* — Procedendo come detto al punto 1, si è concluso che il numero medio dei condannati per contravvenzione è di circa 360.000 all'anno.

4. *Prosciolti da contravvenzione.* — Procedendo come detto al punto 2, si è concluso che il numero medio dei prosciolti da contravvenzione è di circa 200.000 all'anno.

### PROSPETTO N. 2 - SCHEDE CONSERVATE NEI CASELLARI NEGLI ANNI 1931 E 1949.

5. *Condannati per delitto.* — A termini del vecchio Codice, vigente fino al 1931, le schede relative ai condannati per delitto erano conservate nei casellari, fino al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età, degli individui stessi. Siccome (vedansi a questo proposito i volumi di statistica criminale), l'età media dei delinquenti si aggira intorno ai trentacinque anni, la permanenza media delle schede nei casellari è data dall'intervallo di tempo che passa fra i 35 e gli 80 anni di età: essa è quindi di 45 anni. Ora moltiplicando il numero annuo dei condannati per delitto, cioè 150.000, per 45, si ottiene come prodotto 6.750.000, cioè il numero di schede esistenti nel 1931.

Dopo il 1931, il nuovo Codice ha portato il limite di età utile per la conservazione delle schede da 80 a 90 anni. Perciò per dieci anni, fino al 1941, non fu possibile eliminare schede per raggiunto limite di età e siccome alle 6.750.000 schede preesistenti se ne sono aggiunte ogni anno altre 150.000 (vedasi il punto 1), si è arrivati nel 1941 a un totale di 8.250.000.

Dopo il 1941 si è avuto ancora un nuovo apporto annuo di 150.000 schede, ma tale incremento è stato neutralizzato dal fatto che venivano contemporaneamente eliminati altrettante schede di individui già condannati in vecchia data, che ora avevano raggiunto i 90 anni di età.

6. *Prosciolti da delitto.* — Fino al 1931, seguendo i criteri dettati dal vecchio Codice, le schede dei prosciolti da delitto erano conservate nei casellari per dieci anni. Siccome ogni anno



dava (e dà ancora) un gettito di 400.000 nuove schede, si avevano in complesso 4.000.000 di schede.

Queste schede corrispondevano a individui di varie classi di età, ma soprattutto a individui giovani, intorno alla nota età media di 35 anni. Ciò perchè il fittizio invecchiamento cennato nella premessa di solito non aveva modo di verificarsi: infatti già 10 anni dopo il loro inserimento le schede erano eliminate.

Dopo il 1931 il gettito annuo di 400.000 schede ha aumentato il complesso di quelle preesistenti. Siccome da allora sono già decorsi 18 anni, si hanno altre 7.200.000 schede, cioè in totale 11.200.000.

Tale numero non è suscettivo di rilevanti diminuzioni, dipendenti dal raggiungimento del novantesimo anno di età: i trentacinquenni prosciolti nel 1921 (che è l'annata più vecchia che nel 1931 era ancora conservata nei casellari) hanno raggiunto nel 1949 l'età di 62 anni e solo nel 1967 raggiungeranno l'età limite di 90 anni. Certo, qualche individuo sarà stato giudicato in età più avanzata: non si tratta però di casi frequenti ed il numero di questi casi può essere trascurato in una valutazione qual'è la presente, che può avere solo un valore approssimativo.

7. *Condannati per contravvenzione.* — Fino al 1931 le schede relative a condannati per contravvenzione erano conservate nei casellari per 5 anni, cioè — a 360.000 per anno (vedasi il punto 3) — si avevano 1.800.000 schede.

Successivamente sono state ancora immesse nei casellari 6.480.000 schede (cioè 360.000 per 18 anni): si è così raggiunto un numero di 8.280.000 schede. Tale numero non è suscettivo di diminuzioni per raggiunto limite di età: ciò per le medesime considerazioni esposte nel punto precedente, all'ultimo capoverso.

8. *Prosciolti da contravvenzione.* — Fino al 1931 le schede relative a questa categoria di individui giudicati erano conservate nei casellari per 5 anni. Il loro gettito annuo (vedasi il punto 4) era di 200.000: si ottiene così un complesso di 1.000.000 di schede esistenti nel 1931.

Successivamente sono state immesse altre 3.600.000 schede (200.000 per 18 anni) e si è arrivati così al numero globale di 4.600.000.

Tale numero non è suscettivo di diminuzioni per raggiunto limite di età in considerazione di quanto esposto sub-punto 6, ultimo capoverso.

#### PROSPETTO N. 3 — SCHEDE ELIMINABILI: A) PER ABOLIZIONE DELL'ISCRIZIONE.

9. *Prosciolti da delitto con formula piena.* — Si calcola che i prosciolti da delitto (vedasi il punto 2) siano in media 400.000 all'anno. Di essi circa un quarto, ossia 100.000 all'anno, è prosciolto con formula piena.

Fino al 1931 le schede relative a tali individui erano conservate nei casellari per 10 anni e raggiungevano pertanto un complesso di 1.000.000. Nei 18 anni successivi, fino al 1949, si sono accumulate altre 1.800.000 schede e così si è arrivati a 2.800.000. Tale numero non è suscettivo di diminuzioni in considerazione di quanto esposto sub-punto 6, ultimo capoverso.

10. *Prosciolti con formula piena da contravvenzione punibile con lo arresto.* — Come è detto al punto 2, i prosciolti da contravvenzione punibile con qualsiasi pena possono essere valutati a 200.000 all'anno. Circa la quinta parte di essi, cioè 40.000 riguarda prosciolti da contravvenzione punibile solo con l'arresto. Di questi 40.000 individui solo la quarta parte circa, cioè 10.000 all'anno, sono prosciolti con formula piena.

Fino al 1931 erano conservate nei casellari le schede di cinque annate, cioè 50.000, alle quali sono da aggiungersi per i 18 anni successivi altre 180.000 schede. Il totale, che è di 230.000 schede, non è suscettivo di diminuzioni, conformemente a quanto esposto sul punto 6, ultimo capoverso.

11. *Prosciolti con qualsiasi formula da contravvenzione punibile con la sola ammenda.* — Rileggendo quanto scritto al punto precedente, si deduce che le schede pertinenti a tale categoria di prosciolti hanno un gettito annuo di 160.000.

Fino al 1931 erano conservate nei casellari le schede di cinque annate, cioè 800.000 in tutto. Sono poi da aggiungersi per i 18 anni successivi altre 2.880.000 schede. Il totale, che è di 3.680.000 schede, non è suscettivo di diminuzioni per raggiunto limite di età per le ragioni esposte al punto 6, ultimo capoverso.

## B) PER DECORSO DEL TEMPO PRESCRITTO.

12. *Prosciolti da delitto, non con formula piena.* — I prosciolti da delitto con qualsiasi formula (vedasi il punto 9) sono 400.000 in un anno e la quarta parte di essi è prosciolta con formula piena. Dunque il numero dei prosciolti non con formula piena può essere valutato a 300 mila all'anno.

Fino al 1931 erano conservate nei casellari 10 annate, cioè 3.000.000 di schede. Nei successivi 18 anni, per effetto delle nuove immissioni e delle mancate eliminazioni (per motivi analoghi a quelli di cui al punto 6, ultimo comma), si è avuto un incremento di 5.400.000 schede, che, sommate ai 3.000.000 preesistenti, danno in totale 8.400.000.

Tale numero è eliminabile; non del tutto però, perchè si vogliono conservare nei casellari le schede di dieci annate. Dieci annate, a 300.000 schede all'anno, darebbero un totale di 3.000.000 di schede che dovrebbero essere conservate.

Il numero delle schede da eliminare dai casellari in riferimento ai proscioglimenti da delitto non con formula piena è quindi di 5.400.000 (differenza tra 8.400.000 e 3.000.000).

13. *Condannati per contravvenzione.* — Sappiamo (punto 3) che in media sono condannati per contravvenzione 360.000 individui all'anno.

Fino al 1931 erano conservate nei casellari le schede di cinque annate, cioè 1.800.000. Dopo il 1931, per altri 18 anni, si ha un aumento di 6.480.000 schede e cioè un numero complessivo di 8.280.000 schede.

Tale numero complessivo è parzialmente eliminabile perchè è prevista la conservazione delle schede di dieci annate, ossia di 3.600.000 schede.

Il numero delle schede da eliminare dai casellari è dunque di 4.680.000 (differenza tra 8.280.000 e 3.600.000).

14. *Altri prosciolti da contravvenzione.* — In questa categoria sono da considerare i prosciolti da contravvenzione punibili con l'arresto, quando il proscioglimento non avviene con formula piena.

Da quanto detto al punto 10 si deduce che (poichè su circa 40.000 all'anno, un quarto dei giudicati è prosciolto con formula piena) i prosciolti da contravvenzione con formula non piena sono circa 30.000 all'anno.

Fino al 1931 erano conservate nei casellari le schede di cinque annate, cioè 150.000 in tutto. Dopo il 1931, per altre 18 annate, si ha un aumento di 540.000 schede (30.000 per 18) e cioè si ha un numero complessivo di 690.000 schede.

Tale numero complessivo è parzialmente eliminabile perchè è prevista la conservazione delle schede di cinque annate, ossia di 150.000.

Il numero delle schede da eliminare dai casellari è dunque di 540.000 (differenza tra 690.000 e 150.000).

A questo punto conviene però osservare che negli anni più recenti l'andamento statistico dei proscioglimenti da contravvenzione ha rivelato notevoli perturbamenti. Tra le cause che possono aver influito sul numero dei proscioglimenti da contravvenzione si ritiene debba annoverarsi, tra l'altro, l'introduzione prima, l'abolizione poi, della legislazione speciale nel tempo di guerra, soprattutto in materia annonaria. Nonostante le incertezze che si hanno circa la interpretazione dei dati statistici, si ritiene di dover prudenzialmente ridurre le 540.000 schede sopra enumerate a un poco meno della quarta parte, cioè a 132.000.

15. *Schede di ultraottantenni.* — Il loro numero risulta composto da 1.500.000 schede relative a individui condannati per delitto (cioè degli individui appartenenti alle 10 classi di età fra gli 80 e i 90 anni), da aliquote non valutabili con esattezza di individui ultraottantenni rientranti in una delle categorie esposte ai punti 6 e seguenti ed infine da una quota di arrotondamento delle varie cifre enumerate nel prospetto 3. Si ha così una valutazione complessiva di 1.908.000 schede.

## PROSPETTO N. 4 - SCHEDE CHE SARANNO CONSERVATE NEI CASELLARI DOPO LA RIFORMA.

16. *Condannati per delitto.* — Sappiamo (vedasi il punto 5) che le schede appartenenti a questa categoria si riferiscono a individui di 45 classi di età. Siccome tali individui sono 150.000 per ogni classe, si ha un prodotto di 6.750.000.

17. *Prosciolti da delitto.* — Sappiamo che le schede attualmente esistenti sono 11.200.000 (vedasi punto 6, 3° comma). Sappiamo pure che la eliminazione prevista consiste di 2.800.000 schede relative a prosciolti con formula piena (vedasi il punto 9) e di 5.400.000 schede relative a prosciolti non con formula piena (vedasi il punto 12), cioè in complesso 8.200.000 schede.

La differenza tra 11.200.000 e 8.200.000 dà il numero di schede che saranno conservate dopo la riforma, cioè 3.000.000.

18. *Condannati per contravvenzione.* — Sappiamo che le schede attualmente esistenti sono 8.280.000 (vedasi il punto 7). Sappiamo pure che la eliminazione prevista consiste di 4.680.000 (vedasi il punto 13), cioè (facendo la differenza tra 8.280.000 e 4.680.000) si conclude che il numero di schede che saranno conservate dopo la riforma sarà di 3.600.000.

19. *Prosciolti da contravvenzione.* — Sappiamo che le schede attualmente esistenti sono 4.600.000 (vedasi il punto 8). Sappiamo pure che l'eliminazione prevista consiste di 230.000 schede relative a proscioglimenti con formula piena da contravvenzioni punibili con l'arresto (vedasi il punto 10) di 3.680.000 schede relative a proscioglimenti con qualunque formula da contravvenzioni punibili solo con l'ammenda (vedasi il punto 11) e di 540.000 schede relative ad altri proscioglimenti (vedasi il punto 14, 5° comma), cioè, in complesso, sappiamo che sono da eliminare 4.450.000 schede.

La differenza fra 4.600.000 e 4.450.000 dà il numero di schede che saranno conservate dopo la riforma, cioè 150.000.

#### PROSPETTO N. 5 - CARICO E SCARICO ANNUO DELLE SCHEDE DOPO LA RIFORMA.

20. In base a quanto detto nei punti precedenti, risulta che ogni anno si ha un gettito di 150.000 schede relative a condannati per delitto, di 300.000 schede relative a prosciolti da delitto non con formula piena, di 360.000 schede relative a condannati per contravvenzione e di 30.000 schede relative a prosciolti da contravvenzione (esclusi i prosciolti da contravvenzione punibile con la sola ammenda ed i prosciolti con formula piena da contravvenzione punibile con l'arresto).

Queste cifre si riferiscono alle categorie di individui per i quali è prevista per il futuro l'iscrizione nel casellario: il loro totale è di 840.000 ed indica il numero presumibile di schede che verranno annualmente inserite.

Quanto alla eliminazione annua di schede, per il raggiungimento del limite massimo di età e per il decorso del tempo prescritto per la conservazione, si fa richiamo a quanto esposto nella premessa: si conclude quindi che il numero annuo di schede da eliminare corrisponde — per ciascuna categoria di individui giudicati — al numero annuo di schede da inserire nei casellari. Eccezionalmente, in un anno o nell'altro, tale corrispondenza potrà venire a mancare: infatti il numero degli amnistiati può variare da un anno all'altro, oppure possono verificarsi sporadicamente variazioni numeriche nella delinquenza.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 604 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge:

1° nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali:

a) le sentenze di condanna, appena sono divenute irrevocabili, e i decreti di condanna, appena sono divenuti esecutivi, ad eccezione delle sentenze e dei decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna;

b) le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione, appena sono divenute irrevocabili, eccettuate: le sentenze concernenti contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena dell'ammenda; quelle per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione è pronunziata perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perchè il fatto non costituisce reato;

c) i provvedimenti con i quali il condannato è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale; i decreti relativi all'applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza;

2° nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorità di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio o in un riformatorio e la revoca di tali provvedimenti;

3° nella materia commerciale: le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore è dichiarato fallito, quelli di omologazione del

concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito;

4° i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero.

I provvedimenti menzionati nei numeri 1°, 2° e 3° sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorità giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi. Quando ne è data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte le sentenze pronunciate da Autorità giudiziarie straniere per fatti preveduti come reati anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato, ed è fatta menzione se sono state riconosciute dall'Autorità giudiziaria italiana.

Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione ».

## Art. 2.

L'articolo 605 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni del casellario sono eliminate appena si ha notizia ufficiale dell'accertata morte della persona alla quale si riferiscono, ovvero quando sono trascorsi 80 anni dalla nascita della persona medesima.

Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative a:

1° sentenze di proscioglimento da delitto, trascorsi dieci anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili, salvo che il reato non sia ancora estinto per prescrizione, nel qual caso l'eliminazione si effettua al compimento del termine per la prescrizione;

2° sentenze o decreti di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;

3° sentenze di proscioglimento da contravvenzioni, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenute irrevocabili.

Per le decisioni che dispongono anche l'applicazione di misure di sicurezza i termini su indicati decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza.

Le disposizioni di cui ai numeri 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> e 3<sup>o</sup> non si applicano, se nei confronti della medesima persona sussistono altre iscrizioni in materia penale ».

Art. 3.

L'articolo 606 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Ogni Autorità avente giurisdizione penale ha il diritto di ottenere, per ragioni di giustizia penale, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome di una determinata persona.

Eguale diritto appartiene a tutte le Amministrazioni pubbliche ed alle Aziende incari-

cate di pubblici servizi, quando il certificato penale è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione alla persona a cui il certificato stesso si riferisce ».

Art. 4.

Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'articolo 1, è esclusa la iscrizione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, saranno emanate le norme per l'attuazione della presente legge.